



AI DOCENTI
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al D.S.G.A.
Al Sito web
LICEO

Oggetto: **Legge n.150 del 01/10/2024 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”.**

Si comunica a quanti in indirizzo, ciascuno per la parte di interesse, che a partire dal 31 ottobre 2024, è entrata in vigore la legge n. 150 del 1° ottobre 2024, di cui si sottolineano le principali novità che riguardano la scuola secondaria di II grado.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

- Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.
- Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

CREDITO SCOLASTICO

- Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La legge ha apportato considerevoli modifiche per quanto riguarda il voto di comportamento e il sistema delle sospensioni. In particolare, con la nuova legge, il voto assegnato per il comportamento è riferito a tutto l'anno scolastico. Nella valutazione dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti.

- Se la valutazione del comportamento è pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;
- In caso di sospensione fino a 2 giorni, lo studente sarà coinvolto in attività di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento;

- Qualora la sospensione superi i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. La convenzione conterrà le opportune coperture assicurative.
- Nel caso di sospensione superiore ai 2 giorni, se verrà ritenuto opportuno dal consiglio di classe, l'attività di cittadinanza solidale potrà proseguire oltre la durata della sospensione, e dunque anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Con uno o più regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MIM provvederà alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

MISURE A TUTELA DELL'AUTOREVOLEZZA E DEL DECORO DELLE ISTITUZIONI E DEL PERSONALE SCOLASTICI

Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice. La legge L. n. 150 del 01/10/2024 è consultabile al link

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024;2> e se ne raccomanda un'attenta lettura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARILENA VIGGIANO

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art.20 D.L.vo 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa